ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 12

Oggetto: Convenzione tra Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio (U.N.M.S.), per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 febbraio 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente

Il Segretario

Firmato Digitalmente da
Gaetano Corsini
Sottoscritto in data: 16/02/2022

Il Presidente

Firmato Digitalmente da
TRIDICO PASQUALE
Sottoscritto in data: 16/02/2022

modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*";

Visto l'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, secondo cui gli Enti espressamente individuati nel medesimo decreto, tra cui l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi successivamente e relativamente a ciascuno di essi;

Tenuto conto che il citato articolo ha stabilito altresì il diritto dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio di percepire, mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono versare mediante delega attribuendo agli enti pubblici interessati il compito di stabilire le modalità di riscossione delle ritenute mediante apposite convenzioni;

Visto il D.P.R. 23 dicembre 1978 con cui l'Unione ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, conservando le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei mutilati per causa di servizio;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la

soppressione dell'INPDAP dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso;

Vista la determinazione presidenziale n. 165 dell'8 novembre 2017 con la quale è stata adottata la convenzione tra l'INPS e l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio finalizzata a regolamentare le modalità di riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni pensionistiche di privilegio;

Rilevata l'opportunità di procedere alla definizione di un nuovo testo di convenzione al fine di recepire le modifiche/integrazioni rese necessarie per uniformare le modalità di effettuazione del servizio adottate dall'Istituto e per garantire, a parità di condizioni, un regime uniforme di riscossione e riversamento delle quote associative, nell'ottica di un continuo miglioramento del processo di gestione delle quote stesse, prevedendo altresì di introdurre a carico dell'U.N.M.S., oltre al costo del servizio di riscossione, un costo iniziale per l'attivazione della convenzione e un costo fisso annuale di gestione, per lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche;

Preso atto che sulla base dei dati consuntivi di contabilità analitica per l'anno 2020, gli importi relativi ai costi del servizio di riscossione non risultano variati rispetto a quelli individuati per l'anno 2021 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021;

Preso atto che l'Istituto si riserva di rideterminare, con cadenza annuale e sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente, i costi fissi di gestione annui e i costi del servizio di riscossione effettuato, comunicando di conseguenza l'eventuale variazione di costi all'U.N.M.S., che avrà facoltà di recedere dalla convenzione entro 60 giorni dalla comunicazione medesima;

Preso atto che l'INPS corrisponderà all'U.N.M.S. acconti mensili per i contributi riscossi e che tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute sulle pensioni in pagamento, con erogazione del saldo finale nel mese di dicembre dell'anno di riferimento;

Preso atto che il testo convenzionale prevede la sospensione delle rimesse monetarie all'U.N.M.S., sia in caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del documento "Verifica regolarità contributiva", sia qualora non sia possibile procedere alla verifica della regolarità contributiva attraverso la procedura DURC on line, procedendo ad effettuare, in quest'ultimo caso, le opportune attività di verifica;

Preso atto che l'Istituto, mediante il canale telematico, metterà a disposizione dell'U.N.M.S. i dati relativi alle trattenute effettuate sulle pensioni di privilegio e i pagamenti effettuati all'associazione stessa;

Rilevato che allo scopo di accertare il corretto adempimento delle disposizioni convenzionali, l'Istituto si riserva di effettuare, annualmente, dei controlli a campione su almeno l'1% delle deleghe alla riscossione delle quote associative trasmesse in modalità telematica dalla U.N.M.S. nonché di sottoporre a controllo le deleghe segnalate dalla procedura di acquisizione per discordanza tra i dati

inseriti dall'operatore dell'U.N.M.S. e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, oltre che le deleghe segnalate dalle Autorità competenti;

Preso atto che qualora la suddetta attività di verifica evidenzi eventuali irregolarità nella trasmissione delle deleghe, sarà dato avvio ad una fase interlocutoria con l'U.N.M.S. per consentire alla stessa una eventuale integrazione della documentazione e/o per fornire opportuni chiarimenti alle contestazioni ricevute;

Preso atto che l'Istituto applicherà in caso di accertata irregolarità un sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione della irregolarità riscontrata;

Atteso che l'INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione proposta ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, ovvero nei casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'associazione, nonché nell'ipotesi in cui intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

Preso atto che a garanzia di una maggiore tutela dell'Istituto, sono state previste ipotesi di risoluzione espressa *ex* art. 1456 c.c., dettagliatamente elencate nell'articolo 12 del testo convenzionale, riconoscendo all'INPS, tra l'altro, la possibilità di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale;

Preso atto che l'articolo 12 contempla, comunque, la facoltà per l'associazione di recedere dalla convenzione, con apposita comunicazione scritta trasmessa all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC);

Atteso che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi e con le stesse modalità previste per l'adozione della medesima, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che la convenzione in oggetto durerà fino al 31 dicembre 2024 con possibilità di rinnovo, per un ulteriore triennio, da effettuarsi con apposita istanza entro il mese di giugno 2024;

Preso atto che l'imputazione delle entrate relative ai rimborsi che le associazioni sindacali convenzionate si impegnano a corrispondere all'INPS, farà capo al capitolo di entrata 1E1307004 ("Rimborsi spese relative a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari");

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs.n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ossia in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tali da scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto, nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE n. 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

D E L I B E R A

di adottare l'allegata convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio (U.N.M.S.), per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, la predetta convenzione.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (U.N.M.S.), PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI PRIVILEGIO

TRA

- **L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**
  (di seguito denominato "Istituto" o "INPS");

E

- **L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio**
  (di seguito denominato "U.N.M.S." o "Associazione" ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, "le Parti");

VISTI

- il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 giugno 1947, n. 650;
- gli artt. 1, 6 e 7 della legge 13 aprile 1953, n. 337;
- l'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 che riconosce all'Unione Nazionale Mutilati per Servizio il diritto di percepire, mediante ritenuta sulle pensioni, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendano versare mediante delega in forma libera e stabilisce inoltre che le modalità della riscossione siano fissate mediante apposite convenzioni;
- il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 recante il "*Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra*";
- il Decreto del Ministero del Tesoro 18 settembre 1980, n. 709959;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
- l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. .....del ....., con la quale è stata adottata la Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Oggetto

Ai sensi dell'articolo 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge n. 481/1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1978, l'U.N.M.S. ha diritto di percepire, mediante ritenute sulle pensioni previlegiate erogate dall'Istituto, i contributi associativi che i propri iscritti intendono loro versare.

ARTICOLO 2
Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi associativi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'U.N.M.S. mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di prestazione pensionistica privilegiata.

A tal fine, l'INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Associazione destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo

La misura del contributo, da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti, sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.

Sarà cura dell'U.N.M.S. comunicare tale misura all'INPS - Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna - nonché ogni eventuale, successiva variazione.

Nel contempo, la stessa U.N.M.S. si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota associativa.

La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.

ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica "Gestione deleghe".

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione di privilegio, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione di privilegio già in essere, l'U.N.M.S. invia all'INPS, con modalità telematica, i dati della delega e allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità del pensionato.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione di privilegio, produce i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.

L'U.N.M.S. nell'acquisire la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

L' U.N.M.S., per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

È ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'U.N.M.S. e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata Associazione.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato attraverso l'Associazione secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Associazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'associazione U.N.M.S. e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'U.N.M.S.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra associazione/organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione

dell'associazione/organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca e all'associazione/organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all'U.N.M.S. acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.

Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica all'U.N.M.S.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile che sono definiti successivamente.

L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'U.N.M.S. risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'U.N.M.S., conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'associazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Associazione, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Associazione.

ARTICOLO 7
Costi e fatturazione

L' U.N.M.S. prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative e informatiche.

L' U.N.M.S. si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle pensioni privilegiate di cui alla presente Convenzione, l'U.N.M.S. corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

a) euro 5.400,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro ..... Revoca delega cartacea (residuale);
d) euro ..... Gestione delega.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'U.N.M.S. mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "*U.N.M.S.* costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche di privilegio". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di maggio dell'anno successivo.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma, si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all'atto della definizione dei rapporti finanziari dell'anno di riferimento.

L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'U.N.M.S., a seguito della quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'U.N.M.S. ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8
Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'U.N.M.S., nell'area "Servizi per i sindacati" del sito www.inps.it ovvero attraverso altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati:

- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore dell'Associazione;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Associazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.

L'U.N.M.S. può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente articolo 1, l'U.N.M.S. viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".

L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'U.N.M.S. tra le organizzazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all'U.N.M.S. di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.

I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-*ter* del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 9
Verifiche

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall' U.N.M.S. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Associazione.

In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di "alert", che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.

L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'U.N.M.S. è tenuta a trasmette entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d'identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata, ai sensi dell'articolo 4, all'atto dell'acquisizione telematica della delega medesima.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dc.organizzazioneecomunicazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna dell'INPS, via Ciro il Grande 21, 00144 ROMA. La scansione di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile.
Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail: verificadeleghequoteassociative@inps.it.

L'U.N.M.S., ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa all'Istituto unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'U.N.M.S.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'U.N.M.S. ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'U.N.M.S. la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10
Penali

Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione trasmessa dall'U.N.M.S., l'INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:

1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall'U.N.M.S., la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

2. Delega priva di firma.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante e in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una

percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS.

Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'U.N.M.S., di documentazione richiesta dall'INPS.

Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del versamento del primo acconto utile, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'U.N.M.S.

ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'U.N.M.S. lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.

In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'U.N.M.S.

Pertanto, l'U.N.M.S. stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'U.N.M.S. è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'U.N.M.S. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'U.N.M.S. e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'U.N.M.S. si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'U.N.M.S. la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'U.N.M.S. ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'U.N.M.S. il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'U.N.M.S., da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Considerato che l'U.N.M.S. è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'U.N.M.S. dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'U.N.M.S.;
d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'U.N.M.S. e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Associazione, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'U.N.M.S., indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
i) perdita, in capo all'U.N.M.S., della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
j) ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'U.N.M.S. la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione ove l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'U.N.M.S.

La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Associazione, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede ad informare l'U.N.M.S.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (Allegato A) di cui al comma 7, lett. B.

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D.lgs. n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale, ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'U.N.M.S., ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2024.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2027.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2024, qualora ritenga necessaria l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18
Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'U.N.M.S. dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

Il Direttore centrale
Organizzazione e Comunicazione interna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

.....

Il Legale rappresentante
.....
(.....)

.....

ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18
Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

(INPS)
Il Direttore Centrale
Organizzazione e Comunicazione interna

(.....)
Il Rappresentante legale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: art. 1 (*Oggetto*), art. 2 (*Modalità di riscossione*), art. 3 (*Determinazione della quota del contributo associativo*) art. 4 (*Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa*), art. 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa),* art. 6 (*Modalità di versamento delle quote associative*) art. 7 (*Costi e fatturazione*), art. 8 (*Fornitura dati*), art. 9 (*Verifiche*), art. 10 (*Penali*), art. 11 (*Clausola di salvaguardia*), art. 12 (*Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione*) art. 13 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*) art. 14 (*Entrata in vigore e durata)*, art. 15 (*Revisioni e integrazioni*), art. 16 (*Foro competente*), art. 17 (*Rinvio alla normativa vigente*), art. 18 (*Oneri fiscali*).

Il Rappresentante legale
.....
(.....)

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione interna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Il sottoscritto: _____
nato a: _____il _____C.F._____
residente a: _____via/piazza _____n.° ____
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____
dell'Organizzazione sindacale: _____
con sede nel Comune di_____(___) C.A.P._____
via/piazza_____ n.° _____
codice fiscale: _____
telefono: _____

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell'INPS (da indicarsi <u>obbligatoriamente</u>)	
Indirizzo di posta elettronica	
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c..

DICHIARA

in relazione alla Convenzione in oggetto:

- di essere il ... [1], e quindi, come tale, in forza dell'art. ... [2] del vigente statuto, il legale rappresentante visto il ... [3]; **(atto di nomina da allegare alla presente)**
- che la predetta ... [4]:
  1. ha la seguente denominazione: ...[5];
  2. ha il seguente acronimo: ... [6];
  3. ha una struttura organizzativa per lo svolgimento dell'attività sindacale <u>dettagliatamente illustrata nell'allegato n. 1.</u>

[1] indicare la qualifica rivestita in base al vigente Statuto;
[2] indicare il numero dell'articolo del vigente statuto che attribuisce la rappresentanza legale dell'associazione;
[3] indicare l'atto in base al quale il dichiarante ricopre la qualifica di cui al precedente punto 1 (es. verbale del ... atto di nomina del ... in data ...);
[4] indicare la natura del soggetto giuridico rappresentato;
[5] indicare esatta denominazione dell'associazione;
[6] indicare la sigla quale risultante dall'atto costitutivo (o dal vigente statuto in caso di modifiche intervenute successivamente alla costituzione);

nonché

DICHIARA

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

A. MOTIVI DI ESCLUSIONE

A.1) Informazioni sull'applicabilità dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

[*clausole a selezione alternativa*]

☐ che non è l'Organizzazione sindacale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

[oppure]

☐ che è l'Organizzazione sindacale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca	***Giudice emittente***	***Natura del provvedimento***	***Nominativo del custode, o dell'amministratore giudiziario o finanziario***
_____/_____		☐ Art. 240 – bis c.p. ☐ Artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/11	

A.2) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16

[***clausole a selezione alternativa***]

☐ che per le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione, non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;

b-bis). false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

[*ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute*]

☐ che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relative alle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione]

Cognome, nome e carica ricoperta	Luogo e data di nascita	Tipologia del provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata della pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

ma che:

[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]

- ☐ il reato è stato depenalizzato;
- ☐ è intervenuta la riabilitazione;
- ☐ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- ☐ la condanna è stata revocata;
- ☐ la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e il provvedimento di condanna è stato pronunciato più di cinque anni prima della data di presentazione della richiesta di convenzionamento;
- ☐ la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è di durata inferiore a cinque anni e si è conclusa alla data di presentazione della richiesta di convenzionamento;
- ☐ ricorrono i seguenti presupposti:
  - o la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

    [oppure]

  - o la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato;

    [e]

☐ l'Organizzazione sindacale ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, come di seguito meglio specificato:

☐ *[solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di adozione della convenzione]* vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistita in:

A.3) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2°, del D.Lgs. 50/16

- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4°, del medesimo decreto, in capo ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 (***vedasi nota di compilazione n. 4)***;

A.4) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16

[*clausole a selezione alternativa*]

☐ di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale è stabilita;

[ovvero]

☐ di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la sottoscrizione della convenzione e, precisamente, in data_____;

[*clausole a selezione alternativa*]

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale è stabilita;

[e/o, per il caso di conseguimento di D.U.R.C. su certificazione di corrispondenti crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione]

☐ di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, comma 5°, del decreto-legge

7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012;

[ovvero]

☐ di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di convenzionamento, e, precisamente, in data_____;

[*in alternativa*]

☐ che l'Organizzazione sindacale non è assoggettata all'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali in quanto l'Organizzazione non ha dipendenti percipienti emolumenti e che darà immediata comunicazione, qualora nel corso di esecuzione della convenzione, proceda all'assunzione di risorse umane.

A.5) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16

[selezionare le caselle corrispondenti ai motivi di esclusione in cui non si incorre]

Lett. a)

☐ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3°, del D.Lgs. 50/16;

Lett. b)

☐ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità nell'esercizio delle proprie funzioni;

Lett. c)

☐ di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Lett. d)

[clausole a selezione alternativa]

☐ di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;

[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge]

☐ di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni di soggetti disabili;

Lett. e)

[clausole a selezione alternativa]

☐ che persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1. c.p.;

[ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti]

☐ che persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione, pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1. c.p., risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base delle risultanze emergenti dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione:

Cognome e nome	***Luogo e data di nascita***	***Carica rivestita***

☐ *[selezionare la casella solo qualora sussista uno o più dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16]* che pur ricorrendo il/i motivo/i di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, lett._____, del D.Lgs. 50/16, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito meglio specificato:

A.6) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la

propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;

- di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.
- di non trovarsi nelle condizioni ostative di seguito descritte "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo";
- di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;

B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

- di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza;
- di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di antiriciclaggio;
- che la propria Organizzazione detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e la prestazione della convenzione;
- di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità richiesti per il convenzionamento e per l'attivazione delle procedure informatiche, in corso di validità e leggibili;
- di aver preso conoscenza del contenuto della convenzione e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
- di essere a conoscenza che la stipula della convenzione avverrà in modalità elettronica con firma digitale;
- che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto

previsto dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente; A tal fine si forniscono i dati per il recapito della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

- codice destinatario Sistema di Interscambio (SdI).....
- PEC .....
- Email .....

- di autorizzare espressamente l'INPS ad inviare comunicazioni, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;
- che si impegna ad acquisire tempestivamente, nella procedura informatica "gestione deleghe", le successive variazioni dei recapiti comunicati all'Istituto;
- di autorizzare l'INPS ad effettuare l'accreditamento delle quote sindacali sul C/C, appositamente aperto presso Banca/ufficio postale indicato nell'allegato n. 2 della presente dichiarazione;
- di conferire l'incarico di Utente amministratore della procedura informatica (allegare copia del documento d'identità):

  - Codice Fiscale _____
  - Nome, _____
  - Cognome, _____
  - Indirizzo, _____
  - Telefono, _____
  - Cellulare, _____
  - Mail _____

*[Luogo e Data]*_____,_____.

[Firma del legale rappresentante

Note di compilazione:

1. *la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (**i**) del legale rappresentante*
2. *le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;*
3. *in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l'Organizzazione sindacale dovrà dimostrare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, producendo le relative dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;*
4. *ai sensi del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/16 dovranno essere rese dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, il quale prevede che:*

   .....2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi .....

   *a) **per le associazioni**, a chi ne ha la legale rappresentanza;*

   2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater";

5. *alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;*
6. *all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;*
7. *clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.*

Riportare il contenuto del presente modello su carta intestata dell'Associazione

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Il sottoscritto/a .....nato/a il .....a..... (.....)
Codice Fiscale .....
residente in ..... (.....) Via/Piazza .....n°.....Cap .....

legale rappresentante della Organizzazione Sindacale .....

Comunica i seguenti dati

A) Risorse umane

lavoratori dipendenti

Cognome Nome	Codice Fiscale

associati che operano gratuitamente

Cognome Nome	Codice Fiscale

personale in distacco o somministrati

Cognome Nome	Codice Fiscale

B) Sedi operative

Allegare la "SCHEDA PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI ORGANIZZATIVI DELL'ASSOCIAZIONE "inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

C) Informatica (indicare società informatiche che gestiscono i dati informatici dell'Associazione)

Denominazione	Codice Fiscale

D) Varie (elencare mezzi finanziari e beni strumentali dell'Associazione)

Luogo e data

.....

Il / La Dichiarante

.....

Riportare il contenuto del presente modello su carta intestata dell'Associazione

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE CODICE IBAN
(ed eventuali successive variazioni)

Il sottoscritto/a .....nato/a il .....a..... (.....)
Codice Fiscale .....residente in ..... (.....)
Via/Piazza .....n° .....Cap .....

legale rappresentante della Organizzazione Sindacale .....

per la quale l'INPS effettua il servizio di riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge .....

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000;

- informato che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente al fine di verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e la titolarità del conto corrente;

DICHIARA E SI OBBLIGA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

a) che il codice IBAN identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito ed è il seguente:

conto corrente intestato a:

.....

CODICE IBAN:

Banca/Posta.....
Agenzia/Filiale di .....

b) di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'INPS si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario identificato dal codice IBAN sopra riportato;

c) a comunicare tempestivamente eventuale variazione dei dati sopra rappresentati, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito.

<u>Allega fotocopia di uno dei seguenti documenti</u> (1):
☐ contratto di conto corrente
☐ intestazione dell'estratto per riassunto di conto corrente
☐ dichiarazione dell'Istituto di credito

..... Il .....

Firma del dichiarante

_____

(1) Barrare l'opzione prescelta